



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°170 del 12 Maggio 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sigg.ri Agostino CASSALIA, Demetrio CASSALIA, Paolo ALBANESE e della società SEGATO S.S.D.A.R.L..

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 11 Maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|----------------|----------|-------------|
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.17 a carico di:

1.- Antonio Giovanni FRANCO, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito che nel mese di febbraio 2025 fosse apposta una firma non veridica del sig. Lemos da Silva Kerve Kesio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966, sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra tale calciatore e la società, nonché sul modulo di aggiornamento del vincolo sportivo dello stesso atleta;

2.- la società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Antonio Giovanni Franco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Prot. 26966/574pfi25-26/PM/am del 14 aprile 2026;

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 574pfi25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al tesseramento del calciatore sig. Lemos Da Silva Kerve Kesio per la società ASD Trebisacce Calcio nel corso della stagione sportiva 2025-2026";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966, con i seguenti allegati: aggiornamento del vincolo sportivo del sig. Lemos da Silva Kerve Kesio fino al 30.6.2026, contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il calciatore sig. Lemos da Silva Kerve Kesio e la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966;
2. foglio censimento della società Trebisacce Calcio per le stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026;
3. foglio censimento della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 per le stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026;
4. posizione di tesseramento del calciatore sig. Lemos da Silva Kerve Kesio;
5. verbale di audizione del 12.1.2026 del sig. Lemos da Silva Kerve Kesio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Trebisacce Calcio;
6. verbale di audizione del 26.1.2026 del sig. Enrico Daniele Comito, Presidente della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966;
7. verbale di audizione del 26.1.2026 del sig. Antonio Giovanni Franco, Segretario Generale tesserato per la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966;
8. atti relativi alla pratica per l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte del sig. Lemos da Silva Kerve Kesio del settembre 2023;
9. atti relativi alla pratica per l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte del sig. Lemos da Silva Kerve Kesio dell'agosto 2025;
10. pec trasmessa in data 3.2.2026 dall'avv. Marra alla Procura Federale.

Rilevato che all'esito dell'attività inquirente svolta è stato formulato intendimento di archiviazione parziale del procedimento limitatamente alla fattispecie relativa alla sottoscrizione di due richieste di tesseramento da parte del calciatore sig. Lemos da Silva Kerve Kesio.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avente ad oggetto la posizione di tesseramento del calciatore sig. Lemos Kerve Kesio.

La società esponente, in particolare, evidenzia che il calciatore appena citato, già vincolato per la stagione sportiva 2024 - 2025 con contratto in scadenza il 30 giugno 2025, avrebbe sottoscritto con la stessa U.S. Isola Capo Rizzuto, nel mese di febbraio 2025, un accordo di rinnovo per la stagione 2025 - 2026 non depositato per la temporanea mancanza di un valido permesso di soggiorno; nella stessa segnalazione, poi, viene riferito che nel mese di agosto 2025 il calciatore avrebbe sottoscritto un contratto con un'altra società.

Nel corso dell'attività inquirente è emerso che il calciatore sig. Lemos Kerve Kesio ha effettivamente sottoscritto, nel mese di agosto 2025, un contratto con la società A.S.D. Trebisacce Calcio.

In sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, il calciatore sig. Lemos Kerve Kesio ha dichiarato di essersi tesserato per la nuova società in quanto il contratto con la società U.S. Isola Capo Rizzuto era giunto a scadenza il 30 giugno 2025.

Lo stesso calciatore, inoltre, ha dichiarato di non aver mai sottoscritto nel mese di febbraio 2025 alcun rinnovo di contratto con la società U.S. Isola Capo Rizzuto, precisando che all'epoca non vi era alcuna problematica attinente al proprio permesso di soggiorno.

Sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Lemos Kerve Kesio ha formalmente disconosciuto la firma apposta sul nuovo contratto con la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 e sulla richiesta di aggiornamento del vincolo sportivo, dichiarando testualmente quanto segue sul punto: "In riferimento a quanto mi state esibendo dichiaro che sia il Modulo di Aggiornamento del vincolo sportivo che il contratto biennale allegato non sono mai stati firmati da me né tantomeno ne ero a conoscenza pertanto disconosco quanto esibito. Al 30.6.2025 scaduto il contratto iniziale con la società Isola di Capo Rizzuto ho deciso di andarmene e nell'agosto 2025 mi sono tesserato con il Trebisacce Calcio dove tuttora gioco". Dall'esame degli atti acquisiti al procedimento, poi, si rileva che le firme attribuite al calciatore apposte sul rinnovo contrattuale con la società U.S. Isola Capo Rizzuto, nonché sul relativo modulo di variazione del vincolo sportivo, sono graficamente difformi e presentano caratteristiche formali e strutturali diverse rispetto a quelle riscontrabili nelle firme apposte dallo stesso atleta sul precedente contratto sottoscritto con la medesima società per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché sul verbale di audizione sottoscritto alla presenza del collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, che a loro volta appaiono invece simili a quelle presenti sul contratto sottoscritto con la società A.S.D. Trebisacce Calcio.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) **Antonio Giovanni Franco**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966;
- 2) **la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966**;
per rispondere degli addebiti sopra riportati.

LA FASE ISTRUTTORIA

A seguito di segnalazione della società U.S. Isola Capo Rizzuto del 20 novembre 2025, la Procura Federale ha iscritto procedimento disciplinare nel relativo registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12 dicembre 2025 con n. 574pfi25-2026, per accertamenti in merito al tesseramento del calciatore sig. Lemos Da Silva Kerve Kesio per la società A.S.D. Trebisacce Calcio.

Istruito il procedimento, come da documentazione in atti, con provvedimento del 2 marzo 2026 la Procura Federale ha disposto l'archiviazione parziale limitatamente alla fattispecie relativa alla doppia sottoscrizione di tesseramento da parte del calciatore sig. Lemos da Silva Kerve Kesio.

Ha emesso la comunicazione di conclusione indagini in data 2 marzo 2026 con n. prot. 22804 e notificata in stessa data ai sensi dell'art.53 CGS.

Con pec del 5 marzo 2026 è stata richiesta dall'incolpato copia della documentazione, trasmessa in stessa data.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Per i deferiti è comparso il sig. Antonio Giovanni Franco.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- 1.- per Antonio Giovanni Franco, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- 2.- per la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966, l'ammenda di euro 600,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta e che le esibizioni documentali sono irrilevanti e non possono essere prese in considerazione.

Valutato il comportamento complessivo del deferito e considerata la gravità dei fatti al medesimo contestati ed ascritti, emerge una chiara violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dall'art. 4, co. 1, CGS, nonché degli artt. 32, comma 2, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.

A norma dell'art.6 comma 1 CGS, la società deferita risponde per responsabilità diretta in conseguenza dell'operato del suo dirigente.

Le sanzioni richieste appaiono congrue e adeguate ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- ad Antonio Giovanni FRANCO, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966, l'inibizione di mesi 6 (SEI);
- alla società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, per violazione dell'art.6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'ammenda di € 600,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:

1. il sig. Francesco ANCORA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025 valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria in occasione della quale svolgeva il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società dallo stesso rappresentata, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Tonino Ventrice si sedesse in panchina senza lasciare il terreno di gioco dopo essere stato espulso, per poi scagliarsi da lì contro il direttore di gara per aggredirlo;

2. la società A.S.D. FRANCICA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Ancora, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 27461 /614pfi 25-26/GC/blp del 20/04/2026

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 614pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito all'aggressione subita dall'arbitro in occasione della gara A.S.D. Francica – A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, da parte del calciatore tesserato per la A.S.D. Francica schierato con la maglia n. 11"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dal sig. Francesco Ancora e dalla A.S.D. Francica all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. nota della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding del 3 dicembre 2025, con i seguenti allegati:

- segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 26 novembre 2025;
- link di collegamento ad articolo di stampa e video pubblicati dal quotidiano online "ilvibonese.it" in data 25.11.2025;

2. foglio censimento della società A.S.D. Francica per la stagione sportiva 2025 – 2026;

3. foglio censimento della società A.S.D. U.S. Girifalco per la stagione sportiva 2025 – 2026;

4. referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria;

5. cartella di Pronto Soccorso relativa al sig. L.D.B. del 24.11.2025, rilasciata dalla ASP Reggio Calabria;

6. estratto storico di tesseramento del sig. Tonino Ventrice;

7. richiesta di tesseramento del sig. Tonino Ventrice per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 25/26;

8. Comunicato Ufficiale n. 12 del 27.11.2025 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia;

9. verbale di audizione del sig. Domenico Pelle, osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Locri, dell'8.1.2026;

10. verbale di audizione del sig. Anselmo Scaramuzzino, presidente della sezione A.I.A. di Locri, dell'8.1.2026;

11. verbale di audizione dell'arbitro della gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria;

12. richiesta di tesseramento tecnico del sig. Giovanni Anello per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;

13. estratto storico di tesseramento del sig. Giovanni Anello;

14. richiesta di tesseramento del sig. Gennaro Lacquaniti per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;

15. estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Gennaro Lacquaniti;

16. richiesta di tesseramento del sig. Francesco Carria per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;

17. estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Francesco Carria;

18. verbale di audizione del sig. Francesco Ancora, presidente della società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;

19. verbale di audizione del sig. Giovanni Anello, allenatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;

20. verbale di audizione del sig. Michele D'Angelo, direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;

21. verbale di audizione del sig. Francesco Carria, calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 30.1.2026;

22. verbale di audizione del sig. Gennaro Lacquaniti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 30.1.2026.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 26 novembre 2025, avente ad oggetto un episodio di violenza posto in essere ai danni del direttore di gara durante l'incontro disputato del 23 novembre 2025 tra la A.S.D. Francica (VV) e la A.S.D. U.S. Girifalco (CZ).

Alla segnalazione, poi, è allegato un link di collegamento ad un articolo di stampa e ad un video pubblicati dal quotidiano online "ilvibonese.it" in data 25.11.2025, che riportano la notizia e la ripresa dell'aggressione subita dall'arbitro minorenne che ha diretto la gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria.

Agli atti del procedimento è stato acquisito il referto arbitrale relativo alla gara, dal cui contenuto emerge che l'autore della condotta violenta posta in essere ai danni dell'arbitro è il sig. Tonino Ventrice, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica; tale atleta, in particolare, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha afferrato l'arbitro per un braccio, così lesionandogli il polso e la mano, dopo di che andava a sedersi sulla panchina della propria squadra e da lì lanciava una bottiglietta piena d'acqua contro l'arbitro per poi scagliarsi contro di lui per aggredirlo.

Dall'acquisizione del Comunicato Ufficiale n. 12 del 27.11.2025 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, poi, emerge che per tali comportamenti il sig. Tonino Ventrice è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per la durata di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

Nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, tra le condotte poste in essere dal sig. Ventrice oggetto di valutazione, è evidenziato anche quanto segue: *"L'arbitro, dopo essersi liberato dalla presa, invitava il calciatore espulso Ventrice a lasciare il terreno di gioco, ma questi andava a sedersi nella panchina della squadra locale. Il Direttore di Gara faceva presente al Ventrice ed a tutti i presenti in panchina che l'espulso, per regolamento, doveva lasciare il terreno di gioco"*.

In proposito, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale l'arbitro dell'incontro ha riferito ulteriormente quanto segue: *"Al 31° del 2° T., ho ammonito per la seconda volta il n. 11 del Francica, Ventrice Tonino, con conseguente espulsione. Lo stesso al momento della notifica del cartellino rosso, protestava con veemenza, afferrandomi il cartellino dalle mani e tirandomi con forza verso di lui provocandomi delle escoriazioni sul polso della mano sinistra. Tutti i suoi compagni di squadra, presenti nelle vicinanze, visto quanto stava accadendo, hanno cercato di allontanare il Ventrice, chiedendo di revocare l'espulsione. Al che io ho invitato nuovamente il Ventrice ad uscire dal terreno di giuoco al fine di riprendere la gara. Il Ventrice invece di abbandonare il terreno di giuoco si sedeva sulla propria panchina. Visto ciò mi sono avvicinato e ho nuovamente invitato il Ventrice a rientrare negli spogliatoi"*.

Alle dichiarazioni dell'arbitro, poi, si aggiungono anche quelle dell'osservatore arbitrale che, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito testualmente quanto segue: *"Al 31° del 2° T., l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il n. 11 del Francica, Ventrice Tonino, con conseguente espulsione per somma di ammonizione. In quel frangente si è creato un capannello intorno all'arbitro da parte dei calciatori locali e dei dirigenti del Francica che erano entrati sul terreno di giuoco, lamentando che la espulsione era ingiusta e doveva essere revocata. Alle lamentele dei Dirigenti e degli altri calciatori, in modo verbale, il Ventrice, n. 11 del Francica, afferrava l'arbitro dal braccio sinistro e lo stratonava vistosamente. L'arbitro si svincolava barcollando e invitava il calciatore ad uscire dal recinto di giuoco. Il Calciatore non aderiva all'invito dell'arbitro e si accomodava sulla propria panchina. A quel punto l'arbitro lo invitava nuovamente ad uscire dal recinto di giuoco e lui come reazione gli lanciava una borraccia o una bottiglia di plastica di acqua e il collega la schivava. A seguito di ciò il Ventrice ha rincorso l'arbitro e lo colpiva due volte con due manate sul volto provocando danno fisico all'occhio destro e sul lato dell'orecchio sinistro"*.

Ed ancora, sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale il presidente della sezione AIA di Locri, che era presente all'incontro quale organo tecnico, ha riferito testualmente quanto segue sul punto: *"Al 31° del 2° T, nelle immediate vicinanze delle due panchine, l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il n. 11 locale con conseguente espulsione. Gli occupanti la panchina del Francica hanno immediatamente protestato entrando sul terreno di giuoco con gesti e urla nei confronti dell'arbitro. Al che il ragazzo ha preteso che il calciatore espulso abbandonasse il terreno di giuoco ma lo stesso invece di uscire, si accomodava sulla propria panchina, protestando e successivamente si è alzato e con veemenza si scagliava contro l'arbitro, aggredendolo, lanciandogli una borraccia di acqua e afferrandolo per un braccio, stratonandolo e lo colpiva per due volte con un pugno al volto procurandogli uno sbandamento e facendolo cadere a terra. Al che il ragazzo si alzava immediatamente allontanandosi. Dopo di che il n. 11 del Francica si è allontanato posizionandosi all'ingresso degli spogliatoi"*.

A fronte di tali inequivoche, convergenti e coerenti dichiarazioni, peraltro rese da tesserati la cui posizione assicura terzietà e credibilità, emerge chiaramente che il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Francica, che nel caso di specie era peraltro anche il presidente di tale società, invece di indirizzare il calciatore verso l'esterno del recinto di giuoco dove aveva l'obbligo di recarsi, ha consentito quantomeno con colpevole inerzia che lo stesso si sedesse in panchina e che da lì lanciasse una bottiglietta piena d'acqua all'arbitro, per poi inseguirlo ed aggredirlo fisicamente colpendolo più volte; l'inerzia del dirigente è evidente e particolarmente grave a fronte del deprecabile episodio di violenza subito dall'arbitro, giungendo anche a costituire causa concorrente dell'aggressione subita dal direttore di gara in quanto, se il calciatore fosse stato allontanato, così come dovuto, dal recinto di giuoco non avrebbe avuto modo di porre in essere le condotte violente che invece lo hanno visto protagonista.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Debora Bandoni;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Francesco Ancora**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica;
2. la società **A.S.D. Francica**

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare in esame nel relativo registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18 dicembre 2025 con n. 614/pfi 25-26.

Ha istruito il procedimento, come da documentazione in atti, ed ha emesso in data 5 marzo 2026 con n. prot. 23352 e notificato con pec ai sensi dell'art.53 CGS in data 6 marzo 2026 la comunicazione di conclusione indagini.

Con pec del 20 marzo 2026 è stata richiesta copia della documentazione dall'avv. Patrizio Cuppari, legale del sig. Francesco Ancora, presidente della società A.S.D. Francica, trasmessi in stessa data.

In data 24 marzo 2026 sono state depositate memorie difensive nell'interesse dell'incolpando, che in data 8 maggio 2026 ha depositato ulteriori memorie difensive con allegati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.
Per i deferiti è comparso l'Avv. Patrizio Cuppari.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle memorie difensive l'incolpato contesta la ricostruzione accusatoria fornita dalla Procura Federale, riguardo alle circostanze:

- a) il mancato raggiungimento della prova "aldilà di ogni ragionevole dubbio" che il Ventrice dopo l'espulsione si sia seduto in panchina;
- b) la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave, elemento costitutivo per integrare la violazione dell'art.4 comma 1 CGS, addebito di natura omissiva (non aver impedito la presenza in panchina del calciatore espulso). Il sig. Francesco Ancora ha dichiarato di non essersi immediatamente accorto dell'aggressione, in quanto impegnato in una telefonata, trattandosi di azione violenta, estemporanea e imprevedibile, *"maturata in una frazione di secondo"*, mentre sarebbe intervenuto appena percepita la gravità della situazione prodigandosi per allontanare il calciatore dal terreno di gioco.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

La circostanza che il Ventrice si sia seduto in panchina è acclarata dalle risultanze del referto di gara, che costituisce piena prova dei fatti accaduti in presenza dell'arbitro durante la gara ai sensi dell'art. 61 CGS.

Il direttore di gara ha precisato nel referto che *"ho invitato il predetto Ventrice a lasciare il terreno di gioco, ma lo stesso è andato a sedersi nella panchina della squadra locale. A quel punto ho invitato di nuovo a Ventrice di lasciare il terreno di gioco, ma lo stesso, prima mi ha lanciato una bottiglietta d'acqua che riuscivo a schivare, e poi correva velocemente verso di me mettendomi entrambe le mani al volto"*.

Il rapporto arbitrale non presenta evidenti criticità ed ha trovato conferma in sede di audizione, oltre che dello stesso direttore di gara, dell'osservatore arbitrale e dell'organo tecnico, i quali hanno precisato che i dirigenti non hanno impedito che il tesserato si sedesse in panchina, intervenendo solo dopo l'aggressione.

Quanto alla mancanza di responsabilità soggettiva, ovvero la invocata scusabilità della condotta per la imprevedibilità e repentinità dell'aggressione all'arbitro e per il fatto che il sig. Ancora fosse impegnato in una telefonata, non riveste la caratteristica della causa non imputabile per la quale la giurisprudenza sportiva richiede il verificarsi di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà. Non può invocarsi la assoluta impossibilità ad intervenire, risultando peraltro che l'arbitro ha invitato il calciatore appena seduto in panchina ad uscire, richiamo che non può essere sfuggito ai componenti della panchina.

Deve dichiararsi inammissibile la prova video richiesta in quanto l'utilizzo di tale mezzo probatorio è tassativamente limitato dall'art. 61 comma 2 CGS a riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (nel caso di specie trattasi di un filmato ripreso da uno spettatore), e comunque ammesse esclusivamente nell'ipotesi in cui dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Esclusivamente per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, è ammessa per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo.

Quanto al mancato raggiungimento della prova *"aldilà di ogni ragionevole dubbio"*, si richiama il consolidato orientamento della Giustizia Sportiva:

"E' noto che lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se non inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia Coni, SS.UU. Decisione n. 34 del 2.8.2016). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l'organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU. n. 95-2019-2020)" (cfr. Tribunale Federale Nazionale 2024/2025, sez. discipl., dec. n. 0224 dell'1/6/2025).

Deve pertanto ritenersi comprovato l'addebito di cui al deferimento.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al sig. **Francesco ANCORA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica, mesi DUE (2) di inibizione;
alla società **A.S.D. FRANCICA**, € 600,00 (seicento) di ammenda.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CASSALIA, Demetrio CASSALIA, Paolo ALBANESE e della società SEGATO S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Agostino CASSALIA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Paolo Albanese, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Demetrio Cassalia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, ed della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e dirigente tesserato per la società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Paolo ALBANESE, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art.

2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, all'interno e nell'interesse della società Segato, per la quale si è tesserato a far data dal 20.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025;

SEGATO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Demetrio Cassalia e Agostino Cassalia, e nel cui interesse il sig. Paolo Albanese svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Agostino CASSALIA,
 - Sig. Demetrio CASSALIA,
 - Sig. Paolo ALBANESE,
 - Società SEGATO S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Agostino CASSALIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Agostino CASSALIA,
 - 1 (uno) mese di squalifica ed inibizione per il Sig. Demetrio CASSALIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo ALBANESE,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SEGATO S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina